



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESCLUSIONE DALLA PARTE VARIABILE DELLA TARI DELLE
SUPERFICI IN CUI SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, sez. 1[^], 14 marzo
2025, n. 225

Composizione

Genovese Francesco Antonio Sa (Presidente e Relatore) - Boragine Gerardo -
Modena Marco

**81 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 295
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Determinazione delle superfici assoggettabili a TARI - Esenzione per i rifiuti speciali - Distinzione della tassa tra parte fissa e parte variabile - Corresponsione per intero della quota fissa - Necessità - Fondamento.

Massima

In tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento per il funzionamento del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività.

Rif. normativi

art. 1, commi 641-642- 649, l.-27 dicembre 2013, n. 147; d.lgs. 15 novembre
1993 n. 507

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2024, n. 13455, Cass. civ., sez. V, ord., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass. civ., sez. V, ord. 28 marzo 2023, n. 8573

Anno pubb.

2025